

Proposta N° 356 / Prot. Data 26/10/2015		
--	---	--

Comune di Alcamo
 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Copia deliberazione del Commissario Straordinario
 (Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 322 del Reg. Data 26/10/2015	OGGETTO :	Lite Pecoraro Mario C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso TAR SU anni dal 2006 al 2011 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.”
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p style="text-align: center;">Adottata con i poteri della Giunta Comunale</p> <p style="text-align: center;">Immediata esecuzione</p> <p style="text-align: center;">X SI</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> NO</p>

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale F.F. del Comune Dr. Marco Cascio.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 10/91, propone di deliberare la seguente proposta di delibera avente ad oggetto : **Lite Pecoraro Mario C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso TAR SU anni dal 2006 al 2011 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**”

Premesso:

- che con il ricorso trasmesso alla società d'ambito ATO TP1 “Terra dei Fenici” spa in data 14 maggio 2012 il Sig. Pecoraro Mario, per il tramite del proprio difensore avv. Fabi Serafino, impugnava l'avviso di pagamento n. 6685/2649 notificato con raccomandata n. 13911803518-2 del 13/03/2012 relativo alla **TAR SU anni dal 2006 al 2011**, con il quale l'ATO TP1 richiedeva il pagamento dell'importo di € 1.602,00;

Tenuto conto che il ricorso avversario è da ritenersi infondato e meritevole di reiezione, per diverse ragioni che saranno dettagliatamente rappresentate nella memoria difensiva che sarà depositata presso la sezione 5° della CTP di Trapani avverso il ricorso di cui sopra contrassegnato con l'RGR n. 614/12;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda efficacemente questo Ente, e che tale nomina può essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta attribuendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, per i motivi esposti in allegato, a **resistere al ricorso presentato dal Sig. Pecoraro Mario e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta** in ogni fase, stato e grado;

Il Responsabile del procedimento
Dr. Fabio Randazzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Lite Pecoraro Mario C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso TAR SU anni dal 2006 al 2011 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.”**
- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
- Visti i pareri resi ai sensi di legge;
- **Visti eventuali leggi di settore :**
- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Lite Pecoraro Mario C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso TAR SU anni dal 2006 al 2011 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.”**

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l’urgenza di provvedere ;
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto:

“Lite Pecoraro Mario C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso TAR SU anni dal 2006 al 2011 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.”

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Dirigente l'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 26/10/2015

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr. Marco Cascio

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 28/10/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2015

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr. Marco Cascio

(6685)

COPIA

STUDIO LEGALE
Serafino – Gervasi
VIA MASSIMO D'AZEGLIO N. 37- 91011 ALCAMO (TP)
Tel - Fax 0924/525568

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

Ricorso ex artt 10 e ss. D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546

Il Sig. Pecoraro Mario nato ad Alcamo (TP) il 02.08.1963 ed ivi residente nella Via San Gaetano n. 28 (C.F. PCR MRA 63M02 A176S), rappresentato e difeso dall' Avv. Fabio Serafino (SRF FBA 74P01 D423O) giusta procura stesa a margine del presente atto, e con questo elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli stessi sito in Alcamo nella Via M. D'Azeglio n. 37 (nr. di fax dove dichiarano di ricevere eventuali comunicazioni e/o notifiche: 0924/525568 – PEC: avvfabioserafino@pec-mail.it);

- ricorrente -

Contro

1) ATO TP I Terra dei Fenici S.p.A. Via Palmeri, 11 - 91100 Trapani

- resistente -

PREMESSO

che veniva notificata a mezzo raccomandata n. 13911803518-2 in data 13/03/2012 l'avviso di accertamento n. 6685/2649 con il quale si ingiungeva al Sig Pecoraro Mario la somma di 1.602,00 € per omessa denuncia in materia di Tarsu, comprensiva di sanzioni ridotte di un quarto, relativa agli anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2011.

SPECIFICA
n. 1635
COPIA
Art. 10 n. 1. L. _____
Art. 10 n. 2. L. _____
Art. 10 n. 3. L. _____
Art. 10 n. 4. L. _____
Art. 10 n. 5. L. _____
Art. 10 n. 6. L. _____
Art. 10 n. 7. L. _____
Art. 10 n. 8. L. _____
Art. 10 n. 9. L. _____
Art. 10 n. 10. L. _____

Con il presente atto il Sig. Pecoraro Mario, a mezzo del sottoscritto procuratore,

Studio Legale SERAFINO - GERVASI - Via Massimo D'Azeglio 37 - 91011 Alcamo TP - Tel/Fax 0924 525568

14 MAG 2012
UFFICIO
URGENTE
ATTENZIONE

3.
D.
FICII

TRAPANI
ist. ALCAMO
ALI GIUDIZIARI

STUDIO LEGALE
Serafino – Gervasi
VIA MASSIMO D'AZEGLIO N. 37- 91011 ALCAMO (TP)
Tel - Fax 0924/525568

propone ricorso

avverso l' avviso di accertamento n. 6685/2649 ivi menzionato, il quale si appalesa illegittimo ed infondato per i seguenti motivi di doglianza:

1) NULLITA' INSANABILE DELLA NOTIFICA DELL'ATTO IMPUGNATO.

Come principale e preliminare motivo di doglianza, ritenuto decisivo ed assorbente, deve essere sindacata la notifica dell' avviso di accertamento n. 6685/2649, oggi impugnato, che comporta la nullità-inesistenza del medesimo atto.

L'art. 3 della L. 890/92 in materia di notifica degli atti a mezzo posta statuisce che *“L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio”.*

Inoltre il medesimo art. 148 c.p.c., rubricato “Relazione di notificazione”, applicabile anche alla fattispecie della notifica dell'avviso di accertamento al comma 1 statuisce che *“L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto”.*

In assenza dei requisiti ed adempimenti che incombono in capo al soggetto notificatore, il procedimento di notificazione è insanabilmente nullo, con conseguente giuridica inesistenza dell'avviso di accertamento impugnato.

RAPANI
ALCAMO
GIUDIZIARI

STUDIO LEGALE
Serafino – Gervasi
VIA MASSIMO D'AZEGLIO N. 37- 91011 ALCAMO (TP)
Tel - Fax 0924/525568

In considerazione di quanto sopra, deve rilevarsi quanto segue.

- ✓ OMESSA SOTTOSCRIZIONE NELLA RELATA DI NOTIFICA DELL'AGENTE NOTIFICATORE.

Nella copia dell'atto consegnato all'odierno ricorrente, si evince invece una relata in bianco, dove non sono sussistenti gli estremi essenziali della notificazione dell'avviso di accertamento (in particolar modo la sottoscrizione dell'agente notificatore), previsto inderogabilmente dalla legge.

Oltretutto la sottoscrizione della relata di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore), quale elemento essenziale per l'esistenza dell'atto, è confermata dall'art. 110 del D.P.R. 25 dicembre 1959, n. 1229 (recante «Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari»), che così dispone: «gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti».

Ciò posto, la violazione di cui sopra non certifica che la copia consegnata al ricorrente sia conforme all'originale, ragion per cui la stessa notifica è da ritenersi giuridicamente nulla-inesistente, con conseguente giuridica inesistenza dell'atto impugnato.

Sul punto è intervenuta a più riprese infatti la giurisprudenza di legittimità, dove è sancito l'essenzialità, sotto pena di nullità, degli elementi previsti all'art. 148 c.p.c. nella copia dell'atto consegnato al destinatario.

Relativamente al destinatario dell'atto, ai fini della validità e regolarità della notificazione, va fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata; conseguentemente, allorchè in detta copia manchino gli elementi della relazione essenziali *ex art.* 148 c.p.c. (nella specie la sottoscrizione dell'agente notificatore), si verifica la nullità della notificazione, ancorchè

sull'originale dell'atto la relazione stessa sia completa degli elementi richiesti, nullità che la parte interessata può far valere producendo l'atto a lui destinato (v. l'avviso di accertamento prodotto agli atti di causa) e senza necessità di impugnare la relata apposta sull'originale (cfr. in tal senso Cass. 01/4358).

Al fine di una regolare notifica e che si possa quindi fare affidamento sulla conoscenza legale dell'atto amministrativo (che, si ricorda, è atto recettizio) è necessaria l'interposizione del cosiddetto agente notificatore, il quale deve compilare e sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 della L. 890/92 e dell'art. 148 c.p.c., la relata di notifica sia nell'originale che sulla copia consegnata al destinatario.

La Suprema Corte ha chiarito che la notificazione è giuridicamente inesistente quando l'atto, essendo estraneo allo schema legale degli atti di notificazione, non è mai entrato a far parte della realtà dell'ordinamento, come riveste il caso di specie (Cass. 97/ 4746; 86/3260; 88/4806).

Oramai consolidata giurisprudenza di legittimità considera inesistente la notificazione nel caso di omessa sottoscrizione della relazione di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario nell'esemplare dell'atto consegnato al destinatario (Cass. 99/5305; 97/6643; 88/6377).

In ratto seguita è che se non sono state compiute le attività previste dalla legge per la consegna dell'atto, con la contestuale documentazione formata dall'ufficiale giudiziario, non possono verificarsi gli effetti della notificazione.

In fatti la notificazione si perfeziona con la consegna dell'atto e la contestuale documentazione, nella relazione di notifica in calce all'esemplare dell'atto consegnato, dell'attività svolta dall'ufficiale giudiziario.

ALFANI
ALCAMO
GIUDIZIARI

STUDIO LEGALE
Serafino - Gervasi
VIA MASSIMO D'AZEGLIO N. 37- 91011 ALCAMO (TP)
Tel - Fax 0924/525568

La relazione di notifica posta sull'atto consegnato al destinatario si perfeziona, quale atto pubblico in cui l'ufficiale giudiziario attesta la consegna dell'atto, soltanto con la sottoscrizione. Pertanto, tale relazione di notifica esiste giuridicamente soltanto se sottoscritta dall'agente della notificazione.

Si deve, dunque, ritenere che l'omessa sottoscrizione dell'agente notificatore, oltre che la mancata menzione dell'ufficio postale, comporti che la notificazione non sia mai esistita giuridicamente, perché non si è perfezionata la fattispecie complessa prevista dalla legge (consegna e contestuale verbalizzazione nella relazione di notifica).

La nullità della notifica non può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, in quanto la stessa manca dei requisiti essenziali per il raggiungimento dello scopo stesso *ex art. 156 co. 2 c.p.c.*, determinando per tali effetti la nullità/inesistenza dell'avviso di accertamento impugnato.

Per mero iuziorismo giuridico deve essere rilevato altresì che il principio di sanatoria *ex art. 156 c.p.c.* è un istituto che si applica agli atti di natura processuale, e non agli atti di natura sostanziale come è l'avviso di accertamento impugnato.

2) DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO.

Oltre la superiore censura, in materia di avviso di accertamento degli atti tributari, l'art. 7 comma 1 dello Statuto del contribuente prevede che *"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".*

Tutto premesso, da un attento esame dell'avviso di accertamento oggi impugnato, si evince che lo stesso, nei suoi presupposti di fatto, oltre che di diritto, richiama nelle Sue motivazioni:

- La normativa comunale inerente l'applicazione del tributo nel caso di specie;
- Gli atti d'ufficio e/o la documentazione prodotta dal contribuente (?) e/o acquisita dall'ufficio in fase istruttoria, che comporta l'applicazione del tributo.

Tale atti, non conosciuti dalla ricorrente, devono essere allegati all'avviso di accertamento impugnato, in ossequio all'art. 7 co. 1 dello Statuto del contribuente.

Nello specifico, l'avviso di accertamento impugnato contiene una motivazione *per relationem*, e stante che gli atti presupposti non sono a conoscenza del contribuente, devono essere allegati all'atto oggi impugnato.

Infatti, dalla produzione della mappa catastale inerenti al bene oggetto del presente giudizio, varcata agli atti di causa, si evince una discrasia fra i dati riportati dall'amministrazione in seno all'avviso di accertamento impugnato e i dati effettivi.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'avviso di accertamento risulta essere carente di motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 1 dello Statuto del contribuente, con ciò comportando l'illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato.

3) ERRONEA INDICAZIONE DELLE MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO.

Ulteriormente deve essere lamentata in seno all'atto impugnato, una erronea indicazione nelle modalità nella predisposizione del ricorso giurisdizionale, con ciò violando l'art. 7 comma 2 dello Statuto del contribuente il quale stabilisce che: «*Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:*

TRAPANI
st. ALCAMO
LI GIUDIZIARI

STUDIO LEGALE
Serafino - Gervasi
VIA MASSIMO D'AZEGLIO N. 37 - 91011 ALCAMO (TP)
Tel - Fax 0924/525568

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) la modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Da un attento esame dell'atto impugnato si evince che l'amministrazione informa l'odierno ricorrente di inoltrare il ricorso a "ATO TPI Terra di fenici s.p.a. in liquidazione", mentre successivamente nell'informativa sulla modalità di costituzione in giudizio precisa di depositare il ricorso spedito al "comune di Alcamo".

In considerazione delle dicotomiche informazioni fornite dall'amministrazione finanziaria si genera un'evidente confusione in capo all'odierno ricorrente, il quale ha degli evidenti dubbi circa il legittimo passivo del presente ricorso, il tutto in danno della chiarezza degli atti amministrativi imposto dall'art. 7 dello Statuto del contribuente, con evidenti ricadute sul piano processuale al fine del suo esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost..

Le differenti informazioni circa il soggetto a cui inoltrare il ricorso viola l'art. 7 dello statuto del contribuente.

Tutto premesso e considerato, le motivazioni di cui sopra comportano l'illegittimità, annullabilità o/o nullità dell'atto impugnato per la violazione dell'art. 7 comma 2 dello Statuto del contribuente.

4) INFONDATEZZA E/O ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA TRIBUTARIA.

In merito alla pretesa di cui all'atto impugnato, si contesta quanto ingiunto, stante che oggetto di tassazione viene compresa dell'area del tipo garage.

Senza che lo stesso costituisca inversione dell'onere della prova, deve essere rilevato e censurato che nell'atto impugnato è stato oggetto di tassazione anche il garage.

Invero però, il garage di uso privato è il luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quand'anche la persona vi trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti.

In tal senso anche i Giudice della Commissione Regionale della Sicilia hanno affermato che i locali adibiti a garage non sono assoggettabili alla Tarsu, restando in questi locali del tutto sporadica e di mero passaggio la presenza dell'uomo quale fattore di produzione dei rifiuti.

In buona sostanza i locali del tipo garage, cantine e/o solai, essendo utilizzati saltuariamente, non sono ricompresi tra le superfici assoggettate alla Tarsu, cosa di fatto imputate nell'avviso di accertamento oggi impugnato.

5) DECADENZA E/O PRESCRIZIONE DELLA TARSU RELATIVA ALL'ANNO 2006.

In ultimo, ma senza recesso alcuno alle doglianze sopra formulate, ritenute decisive e conducenti, si rileva l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa impositiva dell'atto impugnato relativi all'anno 2006.

In ossequio al principio *tempus regit actum*, al principio di irretroattività delle norme tributarie e al principio secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento non possono essere prorogati (art. 3 Statuto del contribuente), la pretesa dell'imposta relativa all'anno 2006 dell'atto impugnato risulta essere oramai non più dovuta.

Per il tributo *de quo*, e quindi relativo al periodo antecedente al 1 gennaio 2007 trova applicazione l'art. 71 del D. gl. n. 507/93, il quale prevede che nell'ipotesi di omessa denuncia, come riveste il caso di specie, il comune può notificare l'avviso di accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata, sotto pena di decadenza.

Risulta quindi che la pretesa della Tarsu agita 2006 nell'avviso di accertamento impugnato sia ormai non più esigibile per intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria.

Per tutto quanto sopra esposto il sig. Pecoraro Mario, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso,

CHIEDE

la condotta On. Commissione Tributaria Provinciale

- 1) ritenere e dichiarare per i motivi esposti nella presente narrativa l'irregolarità, nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n.6685/2649 per violazione dell'art. 3 della L. 890/92 e/o art. 148 c.p.c. o/n art. 156 c.p.c., e per l'effetto;
- 2) ritenere e dichiarare la nullità e/o inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento impugnato.
- 3) ritenere e dichiarare il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, e per l'effetto;
- 4) ritenere e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione dello stesso.
- 5) ritenere e dichiarare che vi sono delle erronee informazioni date al ricorrente circa le modalità di presentazione del ricorso, per le causali di cui alla presente narrativa, in violazione dell'art. 7

dello Statuto del contribuente, e per l'effetto;

6) ritenere o dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.

7) ritenere o dichiarare l'infondatezza e/o illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per quanto riguarda la tassazione della Tarsu sull'area del tipo garage, cantine e/o solai.

8) ritenere o dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria inerente alla Tarsu anno 2006 nell'avviso di accertamento impugnato.

9) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore nonlitatario, ex art 15 d.lg. 546/1992 e/o ex art 91 c.p.c..

CHIEDE

inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 546/92, la sospensione dell'atto impugnato ricorrendone i presupposti di legge, ovvero del "fumus boni iuris" rappresentato dalle "notevoli probabilità di accoglimento del ricorso" (Comm. Trib. prov. Reggio Calabria, 24.07.1996) e "alla possibile fondatezza delle ragioni dedotte dal ricorrente ... contro l'atto impugnato" (Comm. Trib. prov. di Milano, sez. XXXIV, 07.10.1996), oltre all'ingiusto nonché grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva "periculum in mora", rappresentato da un danno economico di portata tale da comportare, in via diretta e immediata, effetti lesivi alla solidità dell'impresa, tali da far ritenere insufficiente la sua riparazione in un momento successivo (Corte d'Appello di Roma, 20.08.1993), come può ulteriormente essere rappresentato dall'eccessiva esposizione bancaria della ditta istante (Comm. Trib. prov. di Latina, Sez. III, ord. 08.05.1996).

STUDIO LEGALE
Serafino - Gervasi
VIA MASSIMO D'AZEGLIO N. 37 - 91011 ALCAMO (TP)
Tel - Fax 0924/525568

CHIEDE

infine la trattazione della controversia in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 546/92.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è di 1.602 €.

Si allegano: avviso di accertamento n. 6685/2649; piantina catastale; nota spese.

Con espressa riserva di produrre ulteriori documenti anche alla luce del contegno processuale di controparte.

Alcamo, il 11 maggio 2012

F.T.O.
Avv. Fabio Serafino

Relata di notifica

Istante come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani sez. distaccata di Alcamo notifico il su
esteso a

- ATO TP 1 Terra del Fonici S.p.A. Via Palmeri, 11 - 91100 Trapani, mediante

Mediante notifica a mezzo il servizio
postale con raccomandata con ricevuta
di ritorno, nei modi di legge
Alcamo, li _____

14 MAG 2012
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
[Signature]

BIOEVUITE
27 LUG 2012
UFFICIO CONTENZIOSO